Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO n. 428

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di giovedì 1º ottobre 2020

INDICE

Commissioni riunite

5ª (Bilancio) e 14ª (Politiche dell'Unione europea):

Uffici di Presidenza (Riunione n. 4) . . . . . *Pag.* 3
Plenaria . . . . . » 3
Uffici di Presidenza (Riunione n. 5) . . . . . » 5

Commissioni permanenti

5ª - Bilancio:

Plenaria . . . . . *Pag.* 6

6ª - Finanze e tesoro:

Plenaria . . . . . » 29

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-UDC; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-IDEA e CAMBIAMO: Misto-IeC; Misto-Liberi e Uguali: Misto-LeU; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-Più Europa con Emma Bonino: Misto-PEcEB.

COMMISSIONI 5ª e 14ª RIUNITE

5ª (Bilancio)

14ª (Politiche dell'Unione europea)

Giovedì 1º ottobre 2020

Uffici di Presidenza integrati dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 4

Presidenza del Presidente della 14ª Commissione
STEFANO

Orario: dalle ore 13,10 alle ore 14,05

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DI ABI (ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA) E DI CONFINDUSTRIA, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, SULL'ATTO N. 572 (PROPOSTA DI «LINEE GUIDA PER LA DEFINIZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA»)

Plenaria

7ª Seduta

Presidenza del Presidente della 14ª Commissione
STEFANO

Interviene, in videoconferenza, il ministro dell'economia e delle finanze Gualtieri.

La seduta inizia alle ore 14,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata richiesta l'attivazione del circuito audiovisivo e la trasmissione sul canale satellitare e sulla *web*-TV del Senato e che la Presidenza ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

Avverte, inoltre, che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico.

Le Commissioni riunite prendono atto.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del Ministro dell'economia e delle finanze, in relazione all'esame dell'atto n. 572 (Proposta di «Linee guida per la definizione del Piano nazionale di ripresa e resilienza»)

Il PRESIDENTE introduce la procedura informativa.

Il ministro GUALTIERI svolge una relazione sull'argomento in titolo.

Intervengono, quindi, per formulare osservazioni e porre quesiti i senatori Emma BONINO *(Misto-PEcEB)*, Gabriella GIAMMANCO *(FIBP-UDC)*, FANTETTI *(FIBP-UDC)*, Simone BOSSI *(L-SP-PSd'Az)*, PRESUTTO *(M5S)*, Laura BOTTICI *(M5S)*, LANNUTTI *(M5S)*, COMINCINI *(IV-PSI)*, il presidente STEFANO *(PD)* e LICHERI *(M5S)*.

Segue la replica del ministro GUALTIERI.

Il PRESIDENTE dichiara quindi conclusa la procedura informativa.

La seduta termina alle ore 15,25.

Uffici di Presidenza integrati dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 5

Presidenza del Presidente della 14ª Commissione
STEFANO

Orario: dalle ore 15,30 alle ore 20,10

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DI BANCA D'ITALIA, ASSAEROPORTI, ASSONIME, ANCE (ASSOCIAZIONE NAZIONALE COSTRUTTORI EDILI), CONFAPI, CNA (CONFEDERAZIONE NAZIONALE DELL'ARTIGIANATO E DELLA PICCOLA E MEDIA IMPRESA), CONFARTIGIANATO IMPRESE, CONFERSERCENTI, CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L'ITALIA, CASARTIGIANI, CONFPROFESSIONI, ALLEANZA DELLE COOPERATIVE ITALIANE, FEDERDISTRIBUZIONE, CONFAGRICOLTURA, CIA-AGRICOLTORI ITALIANI, COLDIRETTI E FILIERA ITALIA, COPAGRI, CONFETRA (CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA DEI TRASPORTI E DELLA LOGISTICA) E ANIA (ASSOCIAZIONE NAZIONALE FRA LE IMPRESE ASSICURATRICI) INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, SULL'ATTO N. 572 (PROPOSTA DI «LINEE GUIDA PER LA DEFINIZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA»)

BILANCIO (5ª)

Giovedì 1º ottobre 2020

Plenaria

333ª Seduta

Presidenza della Vice Presidente
RIVOLTA

La seduta inizia alle ore 12,50.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente PESCO comunica che la senatrice Ferrero, a nome del proprio Gruppo, ha fatto richiesta di pubblicità dei lavori della seduta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento. Tale richiesta è stata trasmessa alla Presidenza del Senato, che ha comunque già preventivamente espresso il proprio assenso. Dispone quindi l'avvio della trasmissione della seduta attraverso l'attivazione del circuito interno.

La Commissione conviene.

IN SEDE REFERENTE

(1925) ***Conversione in legge del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia***
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 29 settembre.

La presidente Erica RIVOLTA comunica che, all'esito di un approfondimento istruttorio, risultano altresì improponibili per estraneità di materia gli emendamenti 10.0.2, 15.0.11 (testo 3), limitatamente al comma 2, 25.0.23, 26.0.16, 26.0.34, 30.0.10, 31.0.6, 51.0.8, 54.0.21, 54.0.28, 58.38, 58.39, 62.0.37 (testo 2), 66.0.2, 76.0.1, 76.0.2, 81.0.9, 86.0.1, 93.0.4, 96.7, 96.0.18 (testo 2) e 103.0.3.

Risultano invece proponibili le proposte 26.0.40 (testo 2) (*già* 38.0.2), 26.0.41 (*già* 38.0.3 testo 2), 26.0.42 (*già* 38.0.1), 30.0.26, 37.0.21 (*già* 38.0.4), 44.0.9 (testo 2), 51.0.12, 82.0.1 (testo 2), 94.8 e 100.0.9.

A rettifica della precedente valutazione di improponibilità, sono dichiarati proponibili gli emendamenti 50.0.8 (ora 37.0.22), 46.0.1 (testo 2), 58.0.48, 94.4 e 100.0.8.

Segnala inoltre che sono stati presentati gli emendamenti 3.14 (testo 2), 26.0.43 (testo 2) (*già* 30.0.26), 26.0.43 (*già* 30.0.26), 26.0.44 (*già* 100.0.9), 31.0.40 (testo 3), 32.28 (testo 2), 37.0.21 (*già* 38.0.4), 37.0.22 (*già* 50.0.8), 43.0.2 (testo 2), 46.0.6 (testo 2), 51.3 (testo 2), 51.8 (testo 2), 54.4 (testo 2), 58.9 (testo 2), 58.0.48 (testo 2), 59.0.31 (*già* 87.0.6), 61.7 (testo 2), 61.9 (testo 2), 63.16 (testo 2), 65.3 (testo 3), 77.0.18 (testo 2), 78.21 (testo 2), 95.7 (testo 4), 103.4 (testo 2) e 110.1 (testo 3) *(pubblicati in allegato).*

Informa poi che sono stati ritirati gli emendamenti 85.10, 100.0.2 e 100.0.3 e che la proposta 110.1 (testo 2), già ritirata per un errore materiale, permane tra gli emendamenti da esaminare. Sono state altresì ritirate le proposte 77.0.18 e 77.0.18 (testo 2), sulle quali era in corso la valutazione di proponibilità.

Comunica, infine, che l'emendamento 112.0.2, è stato ritirato e trasformato nell'ordine del giorno G/1925/37/5 *(pubblicato in allegato).*

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 13.

ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1925

(al testo del decreto-legge)

G/1925/37/5 (*già* em. 112.0.2)
De Petris, Grasso, Laforgia, Nugnes, Ruotolo

Il Senato,

premesso che:

con riferimento al settore moda, nel corso dell'iter di conversione in legge del «Decreto Rilancio», è stato introdotto un credito d'imposta per contenere gli effetti negativi sulle rimanenze finali di magazzino nel settore tessile, della moda e degli accessori (art. 48-*bis*). Sulla base di tale disposizione, i soggetti «operanti nell'industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria (settore tessile, moda e accessori)» hanno diritto a un credito di imposta pari al 30 per cento del valore delle rimanenze finali di magazzino al di sopra della media registrata nei tre periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 10 marzo 2020 e determinate tenendo conto delle regole stabilite dall'articolo 92 del TUIR;

nell'anno in corso, sono stati evidenziati gli stessi effetti negativi sulle rimanenze di magazzino delle imprese commerciali a prescindere dalle dimensioni aziendali (ingrosso o dettaglio) non incluse tra i beneficiari del credito d'imposta sopra menzionato. A causa del lockdown infatti numerose imprese commerciali si ritroveranno a fine anno con ingenti giacenze di magazzino a meno che non si sia provveduto con svendite a prezzi di liquidazione. In ogni caso, la merce giacente a fine anno avrà, necessariamente, un valore commerciale inferiore al loro valore fiscale e le imprese, stante l'attuale normativa di cui all'art. 92 del TUIR, non potranno procedere alla svalutazione fiscale dei costi di acquisto. L'impossibilità di poter procedere ad una svalutazione delle rimanenze ai fini fiscali genererà un doppio effetto negativo in capo alle imprese: il primo originato dall'obbligo di dover dichiarare un «reddito fittizio» derivante dalla differenza tra il valore fiscale indeducibile ed il reale valore commerciale che quel bene ha invece assunto nel corso dell'anno (ovviamente più basso rispetto al valore fiscale) ed il secondo generato dalle mancate vendite causate dalla situazione attuale.

impegna il Governo:

a valutare la necessità di estendere il perimetro applicativo del credito d'imposta di cui all'art. 48-*bis* del decreto D.L. n. 34/2020, convertito in

legge n.77/2020, in una logica di equità ed uniformità, prevedendo esplicitamente, nella prossima legge di bilancio, che il beneficio sia fruibile da parte di tutte le imprese operanti nell'ambito dei settori economici e delle filiere di riferimento compresa quindi la distribuzione commerciale.

Art. 3.

3.14 (testo 2)

NISINI, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Al comma 1, primo periodo, le parole: «che non richiedono» *sono sostituite da:* «per le unità produttive ove non sono stati richiesti».

Art. 26.

26.0.43 (testo 2) (*già* 30.0.26)

CONZATTI, COMINCINI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 26-*bis*.

(Implementazione dei centri per il recupero degli uomini autori di violenza)

1. In considerazione dell'estensione del fenomeno della violenza di genere anche in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, al fine di assicurare la tutela e la prevenzione della violenza di genere e specificamente per contrastare il fenomeno favorendo il recupero degli uomini autori di violenza, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di un milione di euro per l'anno 2020 e di un milione di euro per il 2021; tali risorse sono destinate esclusivamente all'istituzione e al potenziamento dei centri di riabilitazione per uomini maltrattanti.

2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a un milione di euro nel 2020 e un milione di euro nel 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 114 comma 4».

26.0.43 (*già* 30.0.26)
CONZATTI, COMINCINI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 26-*bis*.

(Implementazione dei centri per il recupero degli uomini autori di violenza)

1. Al fine di assicurare la tutela e la prevenzione della violenza di genere e specificamente per contrastare il fenomeno favorendo il recupero degli uomini autori di violenza, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è istituito un apposito fondo, denominato "Fondo per centri per il recupero degli uomini autori di violenza", con uno stanziamento di 5 milioni per l'anno 2020 e di 10 milioni per l'anno 2021; il fondo è destinato al finanziamento all'istituzione e al potenziamento dei centri di riabilitazione per gli uomini autori di violenza e per il sostegno alle vittime di violenza domestica e di genere.

2. Il Ministro per le pari opportunità e la famiglia, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, provvede annualmente a ripartire tra le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano le risorse di cui al comma 1 tenendo conto:

a) della programmazione regionale e degli interventi già operativi per contrastare il fenomeno della violenza domestica e di genere e favorire il recupero degli uomini autori di violenza nei confronti delle donne offrendo, al contempo, garanzie volte ad evitare la vittimizzazione secondaria o ripetuta, l'intimidazione o le ritorsioni, al fine di garantire la sicurezza delle vittime;

b) del numero dei centri per il recupero degli uomini autori di violenza e strutture dalle medesime finalità, comunque denominate, già esistenti in ogni regione al fine di rendere omogenea la loro presenza a livello nazionale;

c) delle necessità di uniformazione delle modalità di intervento dei centri di cui al presente articolo con particolare attenzione alla necessità della continuità dell'operatività, alla standardizzazione delle modalità di azione dei soggetti che gestiscono le strutture di accoglienza e delle metodologie di contatto e accoglienza delle vittime di violenza;

d) dell'istituzione di corsi di formazione e aggiornamento professionale specificamente indirizzati agli operatori dei centri di cui al presente articolo nonché al potenziamento degli stessi laddove già istituiti, coerentemente con le necessità di personale derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui alle precedenti lettere; la formazione degli operatori predetti promuove un approccio integrato alle fenomenologie della violenza, al fine di garantire il riconoscimento delle diverse dimensioni della violenza nei confronti delle vittime, a livello relazionale, fisico, psicologico, sociale, culturale ed economico.

3. I centri di riabilitazione per uomini maltrattanti e per il sostegno alle vittime di violenza domestica e di genere possono essere costituiti da:

a) enti locali, in forma singola o associata;

b) associazioni il cui scopo sociale preveda il recupero degli uomini autori di violenza nei confronti delle donne, che abbiano al loro interno competenze specifiche in materia di violenza contro le donne e recupero dei soggetti maltrattanti con personale specificamente formato;

c) soggetti di cui alle lettere *a)* e *b)*, di concerto, d'intesa o in forma consorziata.

4. I centri per il recupero degli uomini autori di violenza operano in maniera integrata con la rete dei servizi socio-sanitari e assistenziali territoriali, tenendo al contempo conto delle necessità fondamentali per la protezione delle persone che subiscono violenza, anche qualora svolgano funzioni di servizi specialistici.

5. Ai fini dell'accesso alla ripartizione delle risorse mediante il decreto di cui al comma 1 disciplina le modalità di accreditamento attraverso la ricognizione e eventuale integrazione dei requisiti minimi necessari per accedere al riparto delle risorse finanziarie di cui alla legge del 15 ottobre 2013, n. 119, sentite le associazioni di cui al comma 3, lettera *b)*.

6. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano destinatarie delle risorse oggetto di riparto presentano al Ministro per le pari opportunità, entro il 30 marzo di ogni anno, una relazione concernente le iniziative adottate nell'anno precedente a valere sulle risorse medesime.

7. Sulla base delle informazioni fornite dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, il Ministro per le pari opportunità e la famiglia presenta alle Camere, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione sullo stato di utilizzo delle risorse stanziate ai sensi del presente articolo.

8. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020 e a 10 milioni per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 114 comma 4.».

26.0.44 (*già* 100.0.9)

ROSSOMANDO, VALENTE

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 26-*bis*.

(Interventi a favore degli Enti di promozione culturale e sociale a sostegno delle donne e dei centri anti-violenza)

1. Fino al 15 dicembre 2020 sono sospesi i procedimenti giudiziari e amministrativi pendenti alla data di conversione del presente decreto nei confronti degli enti di promozione culturale e sociale a sostegno delle donne e dei centri anti-violenza e sono inefficaci i relativi provvedimenti già adottati oggetto di contenzioso, compresi i procedimenti esecutivi e i provvedimenti di riscossione coattiva nonché di sospensione, revoca e decadenza delle concessioni e convenzioni per mancato versamento del canone.

2. Al fine di ridurre il contenzioso relativo alle concessioni e convenzioni con enti di promozione culturale e sociale a sostegno delle donne e dei centri anti-violenza, i procedimenti giudiziari e amministrativi pendenti alla data di conversione del presente decreto, concernenti il pagamento del canone di locazione, possono essere definiti, previa domanda all'ente gestore da parte del concessionario, mediante il versamento, in un massimo di tre rate, di un importo pari al 30% delle somme richieste, dedotte le somme eventualmente già versate a tale titolo.

3. Le domande per accedere alla definizione di cui al comma 2, devono essere presentata entro il 15 dicembre 2020 e l'importo dovuto deve essere versato entro il 30 settembre 2021.

4. La liquidazione e il pagamento nei termini assegnati dell'importo di cui al comma 2, costituisce ad ogni effetto rideterminazione dei canoni dovuti per le annualità considerate.

5. La presentazione della domanda di cui al comma 2, nei termini di cui al comma 3, sospende i provvedimenti giudiziari e amministrativi di cui al comma 1, compresi quelli di riscossione coattiva nonché i procedimenti di decadenza della concessione o della convenzione per mancato pagamento del canone. La definizione dei procedimenti amministrativi o giudiziari si realizza con il pagamento completo dell'importo di cui al comma 2.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 500.000 per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 114.».

Art. 31.

31.0.40 (testo 3)
RIVOLTA, FERRERO, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 31-*bis*.

(Dotazione del Fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico)

1. Al fine di garantire la piena attuazione della legge 18 agosto 2015, n. 134, la dotazione del Fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico, di cui all'articolo 1, comma 401, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è incrementata di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, quantificati in 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4, del presente decreto-legge.».

Art. 32.

32.28 (testo 2)
COLTORTI, ACCOTO, AGOSTINELLI, FEDE, ROMAGNOLI, PUGLIA, PAVANELLI, GALLICCHIO

Dopo il comma 7, aggiungere, in fine, il seguente:

«7-*bis*. AI fine di garantire il regolare svolgimento delle attività didattiche e il diritto allo studio degli studenti delle aree interessate dagli eventi sismici del 2016 e del 2017, il Fondo di cui all'articolo 41, comma 2 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è incrementato di 20 milioni di euro per l'anno 2020 da destinare all'attuazione di interventi di messa in sicurezza, di adeguamento sismico e di ricostruzione di edifici scolastici ricadenti nelle zone sismiche 1 e 2 delle quattro Regioni del Centro Italia interessate dagli eventi sismici del 2016 e del 2017 (Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria). Con decreto del Ministro dell'istruzione, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è disposto il riparto delle risorse di cui al periodo precedente al fine di consentire lo scor-

rimento della graduatoria di cui al Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 427 del 21 maggio 2019, approvata ai sensi dell'avviso pubblico Miur Prot. n. 24404 dell'11 luglio 2019».

Conseguentemente, gli importi di cui all'articolo 114, comma 4, sono ridotti di 20 milioni per l'anno 2020.

Art. 37.

37.0.21 (*già* 38.0.4)
GIROTTO, PUGLIA, COLTORTI

*Dopo l'***articolo***, inserire, in fine, il seguente:*

«Art. 37-*bis*.

(Modifiche ed integrazioni alla legge 21 marzo 2001, n. 74)

1. Al fine di assicurare l'efficace svolgimento delle attività del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico, anche in considerazione del livello di esposizione al rischio di contagio da COVID-19 connesso allo svolgimento dei compiti ad esso attribuiti, alla legge 21 marzo 2001, n. 74, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Il CNSAS provvede in particolare, nell'ambito delle competenze attribuite al CAI dalla legge 26 gennaio 1963, n. 91, al soccorso degli infortunati, dei pericolanti, dei soggetti in imminente pericolo di vita e a rischio di evoluzione sanitaria, alla ricerca e soccorso dei dispersi e al recupero dei caduti nel territorio montano, nell'ambiente ipogeo e nelle zone impervie del territorio nazionale. Restano ferme le competenze e le attività svolte da altre amministrazioni o organizzazioni operanti allo stesso fine; nel caso di intervento di squadre appartenenti a diversi enti, amministrazioni dello Stato ed organizzazioni, la funzione di coordinamento e direzione delle operazioni è assunta dal responsabile del CNSAS.";

b) all'articolo 2, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Per lo svolgimento delle attività previste dall'articolo 1, comma 2, il CNSAS opera in stretto coordinamento con il Servizio sanitario nazionale, con il Sistema dell'emergenza e urgenza sanitaria, con i servizi di elisoccorso e con le Centrali del numero unico di emergenza 112.";

c) all'articolo 2, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito dell'organizzazione dei servizi di urgenza ed emergenza sanitaria,

stipulano apposite convenzioni con le strutture operative regionali e provinciali del CNSAS, atte a disciplinare i servizi di soccorso e di elisoccorso.";

d) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

"Art. 3. – *(Attività del CNSAS) – 1.* Ai fini della presente legge, l'attività dei membri del CNSAS si considera prestata prevalentemente in modo volontario e senza fine di lucro.

2. In ragione delle responsabilità direttamente connesse con l'assolvimento dei compiti di soccorso, prevenzione e vigilanza posti in capo al CNSAS dagli articoli 1 e 2 della presente legge, ai sensi di quanto previsto dall'art. 17, comma 7, del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, e successive modifiche e integrazioni, nei confronti dei componenti degli organismi direttivi di livello nazionale e regionale non trova applicazione quanto previsto dall'art. 34, comma 2, del medesimo decreto.";

e) all'articolo 6, comma 1, dopo la lettera i) sono aggiunte le seguenti:

"i-*bis*) tecnico di centrale operativa;
i-*ter*) coordinatore operazioni di ricerca;
i-*quater*) tecnico di ricerca;
i-*quinquies*) tecnico di soccorso in pista;
i-*sexies*) tecnico disostruttore;
i-*septies*) tecnico speleosubacqueo;
i-*octies*) pilota di sistemi aeromobili a pilotaggio remoto.";

f) dopo l'articolo 8 è aggiunto il seguente:

"Art. 8-*bis*.

(Contributo integrativo)

1. A decorrere dall'esercizio finanziario 2021 è autorizzato un contributo integrativo annuo di euro 750.000 in favore del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico del Club alpino italiano in conseguenza dell'aumento degli oneri assicurativi e per l'effettuazione della sorveglianza e del controllo sanitario nei confronti dei membri del Corpo stesso.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 750.000 per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3. Le autorizzazioni di spesa in favore del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico del Club alpino italiano presenti nel bilancio dello Stato - stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività cul-

turali e del turismo - sono esposte in un unico capitolo di spesa ad esso riferito ed articolate in specifici piani di gestione.".»

37.0.22 (*già* 50.0.8)
GARRUTI, PUGLIA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 37-*bis*.

(Disposizioni in materia di giustizia contabile)

1. All'articolo 85, commi 2, 5, 6 e 8-*bis*, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "31 agosto 2020" sono sostituite dalle seguenti: "termine dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19"».

Art. 43.

43.0.2 (testo 2)
RIVOLTA, FERRERO, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 43-*bis*.

(Contributo per la riduzione del debito delle regioni a statuto ordinario)

1. È assegnato alle Regioni a statuto ordinario un contributo per l'anno 2020 per la riduzione del debito pari a 250 milioni di euro ripartito secondo la tabella A. Le risorse conseguentemente liberate possono essere utilizzate dalle Regioni a statuto ordinario per implementare le politiche sociali in relazione all'emergenza Covid-19, fermo restando gli obiettivi di finanza pubblica a legislazione vigente a carico delle regioni a statuto ordinario per singola regione ai sensi dell'articolo 1, comma 841, lettera b) legge 30 dicembre 2018, n.145 e dell'articolo 1, commi 789-790 della legge 27 dicembre 2017.

2. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione della quota spettante alle Regioni delle risorse del Fondo di cui al comma 1, dell'articolo 115, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge 17 luglio 2020, n. 77, "Sezione per assi-

curare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali e delle Regioni e Province autonome per debiti diversi da quelli finanziari e sanitari"».

TABELLA A

Regioni	Percentuali di riparto tabella 1, c. 134, L. 145/2018	Riparto del contributo per la riduzione del debito
Abruzzo	3,16%	7.905.447,37
Basilicata	2,50%	6.245.447,37
Calabria	4,46%	11.151.447,37
Campania	10,54%	26.349.605,26
Emilia-Romagna	8,51%	21.265.447,37
Lazio	11,70%	29.258.289,47
Liguria	3,10%	7.751.973,68
Lombardia	17,48%	43.706.315,79
Marche	3,48%	8.705.921,05
Molise	0,96%	2.393.026,32
Piemonte	8,23%	20.568.026,32
Puglia	8,15%	20.381.710,53
Toscana	7,82%	19.543.289,47
Umbria	1,96%	4.905.131,58
Veneto	7,95%	19.865.921,05
TOTALE	100,00%	250.000.000,00

Art. 46.

46.0.6 (testo 2)

TOSATO, ZULIANI, STEFANI, CANDURA, FREGOLENT, OSTELLARI, PIZZOL, SAVIANE, VALLARDI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 46-*bis*.

(Misure urgenti in materia di eventi atmosferici calamitosi)

1. Al fine di garantire efficacia e tempestività agli interventi di riparazione, ripristino e messa in sicurezza delle infrastrutture e degli edifici

pubblici, nonché di garantire ristoro ai privati per i danni subiti al proprio patrimonio immobiliare, mobiliare registrato, nonché alle proprie attività economiche, conseguenti agli eventi atmosferici calamitosi del 22 e del 23 agosto 2020 che hanno colpito il territorio delle provincie di Verona, Vicenza e Padova, presso il Ministero dell'interno è istituito un fondo, con stanziamento iniziale di 10 milioni di euro.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4 del presente decreto-legge».

Art. 51.

51.3 (testo 2)

RIVOLTA, FERRERO, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

All'ultimo periodo del comma 1, lettera b) *aggiungere il seguente periodo:* «fermo restando che la norma non si applica agli interventi non soggetti ad identificazione con CUP».

51.8 (testo 2)

BRIZIARELLI, TESTOR, ARRIGONI, BRUZZONE, PAZZAGLINI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI, MORONESE, FERRAZZI

Dopo il comma 3 inserire i seguenti:

«3-*bis.* Al comma 4 dell'articolo 7-*quinquies* del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 recante "Attuazione della direttiva 199/31/CE relativa alle discariche di rifiuti" le parole: "eluato conforme alle concentrazioni fissate in tabella 5a dell'Allegato 4" sono sostituite dalle seguenti: "eluato conforme alle concentrazioni fissate in tabella 5 dell'Allegato 4".

3-*ter.* Alla tabella 3, alla tabella 5-*bis* e alla tabella 6-*bis* dell'Allegato 4 al decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 recante "Attuazione della direttiva 199/31/CE relativa alle discariche di rifiuti" le parole: "I valori sono calcolati secondo i fattori di equivalenza di cui alla tabella 1 dell'Allegato P" sono sostituite dalle seguenti: "I valori sono calcolati secondo i fattori di equivalenza di cui alla tabella 1B dell'Allegato 3"».

Art. 54.

54.4 (testo 2)

RIVOLTA, FERRERO, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Aggiungere il seguente comma:

«1-*bis*. Fermo restando quanto previsto dal comma 1-*bis*, dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, con riferimento alle nuove assunzioni previste dalla legislazione vigente in materia di potenziamento e rafforzamento dei centri per l'impiego, effettuate in data successiva all'entrata in vigore della presente legge, le spese e le relative entrate correnti poste a copertura delle medesime assunzioni non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia, purché non presenti nei rendiconti considerati ai fini della determinazione dei valori soglia».

Art. 58.

58.9 (testo 2)

TARICCO

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-*bis*. All'articolo 4 della legge 20 febbraio 2006, n. 96, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Affinché l'organizzazione dell'attività agrituristica mantenga i requisiti di connessione rispetto all'attività agricola, sulla base di linee guida comuni, le Regioni e le province autonome definiscono criteri per la valutazione del rapporto di connessione dell'attività agrituristica rispetto alle attività agricole le quali devono restare essenziali all'esercizio della stessa attività agrituristica. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica"».

58.0.48 (testo 2)

TARICCO, FERRARI, NANNICINI, COLLINA, GIACOBBE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 58-*bis*.

(Promozione dell'utilizzo dei residui delle attività agricole per favorire l'economia circolare)

1. Al fine di favorire l'economia circolare della filiera agricola e semplificare i processi di gestione delle acque di vegetazione, nonché delle sanse umide ottenute nei cicli di lavorazione dei frantoi oleari, all'articolo 1 della legge 11 novembre 1996, n. 574, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-*bis*. Fermo restando quanto previsto dal presente articolo, è sempre consentito l'invio delle acque di vegetazione nonché delle sanse umide denocciolate con un tenore di umidità pari o superiore al 70 per cento, presso gli impianti di produzione di biogas e biometano facenti parte del ciclo produttivo di un'impresa agricola e realizzati da imprenditori agricoli anche in forma consortile.".

2. Per consentire la corretta gestione dei residui agricoli e la piena ed efficace attuazione delle disposizioni in materia di tutela della fertilità dei suoli, all'articolo 52, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, come convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2-*bis*, il secondo periodo è sostituito con il seguente: "Il digestato di cui al presente comma è considerato equiparato quando è ottenuto dalla digestione anaerobica di sostanze e materiali, di cui agli articoli 22 e 24 del decreto interministeriale n. 5046 del 25 febbraio 2016, non classificati come rifiuto, e impiegato secondo modalità a bassa emissività e ad alta efficienza di riciclo dei nutrienti. Al fine di risanare le zone vulnerabili dall'inquinamento da nitrati, la quantità di azoto efficiente da apporto del digestato equiparato non deve, in ogni caso, superare il fabbisogno di azoto ammesso per ogni singola coltura. Le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano possono disporre l'applicazione del digestato equiparato anche nei mesi invernali in relazione agli specifici andamenti meteorologici locali, agli effetti sulle colture e alle condizioni di praticabilità dei suoli.".

b) dopo il comma 2-*bis* è aggiunto il seguente:

"2-*bis*.1. Sono condizioni di equiparabilità del digestato ai concimi di origine chimica, nonché condizioni di utilizzazione agronomica:

a) una percentuale di azoto ammoniacale su azoto totale superiore al 65 per cento;

b) un livello di efficienza di impiego superiore all'80 per cento rispetto alle condizioni di utilizzo;

c) un'idonea copertura dei contenitori di stoccaggio e della frazione liquida ottenuta dalla separazione;

d) una distribuzione in campo con sistemi a bassa emissività;

e) l'esecuzione di almeno due analisi chimiche che dimostrino il rispetto delle caratteristiche dichiarate, svolte dai laboratori di analisi competenti a prestare i servizi necessari per verificare la conformità dei prodotti di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, e sottoposti al controllo del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari.".

3. Le disposizioni di cui al comma 2, si applicano a seguito del perfezionamento della procedura di notifica della Commissione europea ai sensi della direttiva (UE) n. 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 settembre 2015.

4. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 il comma 527 è abrogato.

Art. 59.

59.0.31 (*già* 87.0.6)

LUPO, BOTTO, DI GIROLAMO, GAUDIANO, LANNUTTI, VANIN, PUGLIA, COLTORTI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 59-*bis*.

(Misure per l'accesso al Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa)

1. Ai fini dell'accesso del personale navigante dell'aviazione civile al Fondo di cui all'articolo 2, commi da 475 a 480, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in considerazione delle peculiarità nella composizione delle relative retribuzioni, i giorni di sospensione o di riduzione dell'orario del lavoro del predetto personale si considerano non continuativi.

2. Con riferimento al personale navigante dell'aviazione civile, l'accesso al Fondo di cui all'articolo 2, commi da 475 a 480, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è garantito anche ai lavoratori del personale navigante dell'aviazione civile che subiscono una riduzione delle ore mensili di volo pari almeno al 20 per cento rispetto allo stesso mese dell'anno precedente a quello al quale si riferisce la domanda di accesso al Fondo medesimo.».

Art. 61.

61.7 (testo 2)
MARCUCCI, FERRARI, BOLDRINI, COLLINA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 61. – *(Disposizioni in materia di Camere di Commercio) – 1.* In conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19 e dell'esigenza di garantire da parte delle Camere di Commercio alle imprese dei rispettivi territori il più ampio sostegno per la lunga fase critica della ripartenza, i procedimenti di accorpamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, non ancora conclusi alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono sospesi fino al 31 dicembre 2021 qualora ricorrano le condizioni di cui al comma 2 e fino al 30 settembre 2021 qualora ricorrano le condizioni di cui al comma 3.

2. Fatti salvi gli accorpamenti delle Camere di commercio industria, artigianato e agricoltura già conclusi alla data di entrata in vigore del presente decreto, il numero massimo e la dimensione minima delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, individuato dall'articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 214, è derogato a condizione che le Camere di Commercio industria, artigianato e agricoltura ancora non accorpate alla data di entrata in vigore del presente decreto ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, previa apposita richiesta indirizzata al Ministero dello sviluppo economico entro il 30 giugno 2020, siano in una situazione di comprovata sostenibilità economico-finanziaria.

3. Le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di cui al comma 1, che non abbiano presentato la richiesta di cui al comma 2 o siano prive del requisito di sostenibilità economico-finanziaria di cui al medesimo comma 2, concludono le procedure di accorpamento di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, entro e non oltre il 30 settembre 2020. Scaduto tale termine, gli organi delle Camere di commercio, ad esclusione del collegio dei revisori dei conti, decadono dal trentesimo giorno successivo alla predetta data ed il Ministero dello sviluppo economico, sentita la regione interessata, nomina un commissario straordinario con il compito di concludere le suddette procedure di accorpamento entro e non oltre il 31 dicembre 2021.

4. Gli organi delle camere di commercio in corso di accorpamento di cui al comma 2 continuano ad esercitare tutte le loro funzioni fino al giorno dell'insediamento del consiglio della nuova Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura, ancorché scaduti o decaduti alla data di entrata in vigore della legge di conversione presente decreto. Gli organi delle camere di commercio in corso di accorpamento di cui al comma 3 continuano ad esercitare tutte le loro funzioni fino al 30 settembre 2021».

61.9 (testo 2)

MALLEGNI, BARACHINI, MASINI, BERARDI, VITALI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 61. – *(Disposizioni in materia di Camere di Commercio) – 1.* In conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19 e dell'esigenza di garantire da parte delle Camere di Commercio alle imprese dei rispettivi territori il più ampio sostegno per la lunga fase critica della ripartenza, i procedimenti di accorpamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, non ancora conclusi alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono sospesi fino al 31 dicembre 2021.

2. Fatti salvi gli accorpamenti delle Camere di commercio industria, artigianato e agricoltura già conclusi alla data di entrata in vigore del presente decreto, il numero massimo e la dimensione minima delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, individuato dall'articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 214, è derogato a condizione che le Camere di Commercio industria, artigianato e agricoltura ancora non accorpate alla data di entrata in vigore del presente decreto ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, previa apposita richiesta indirizzata al Ministero dello sviluppo economico entro il entro il 30 giugno 2021 0, siano in una situazione di comprovata sostenibilità economico-finanziaria sulla base di piani triennali trasmessi al Ministero dello sviluppo economico. Il Ministero dello sviluppo economico con proprio provvedimento provvederà entro il 31 dicembre 2020 alla definizione dei criteri minimi di equilibrio economico-finanziario stabiliti per cluster di riferimento dimensionale validi per tutte le Camere di Commercio italiane. Il Ministero d'intesa con le Regioni definirà, in esito alla valutazione delle richieste pervenute le nuove circoscrizioni territoriali.

3. Le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di cui al comma 1, che non abbiano presentato la richiesta di cui al comma 2 o siano prive del requisito di sostenibilità economico-finanziaria di cui al medesimo comma 2, concludono le procedure di accorpamento di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, entro e non oltre il 30 settembre 2021. Scaduto tale termine, gli organi delle Camere di commercio, ad esclusione del collegio dei revisori dei conti, decadono dal trentesimo giorno successivo alla predetta data ed il Ministero dello sviluppo economico, sentita la regione interessata, nomina un commissario straordinario con il compito di concludere le suddette procedure di accorpamento entro e non oltre il 31 dicembre 2021.

4. Gli organi delle camere di commercio in corso di accorpamento di cui al comma 2 continuano ad esercitare tutte le loro funzioni fino al giorno dell'insediamento del consiglio della nuova Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura, ancorché scaduti o decaduti alla data di entrata in vigore della legge di conversione presente decreto».

Art. 63.

63.16 (testo 2)
TOSATO, ROMEO, TESTOR

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Fino a sei mesi dal termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri e in deroga all'articolo 66 delle disposizioni di attuazione del codice civile, al fine di agevolare lo svolgimento delle assemblee condominiali straordinarie, è consentito l'intervento all'assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione, la partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, senza in ogni caso la necessità che i condomini, l'amministratore e, dove previsti, il segretario e il presidente si trovino nel medesimo luogo. Di tale facoltà può esserne data notizia nell'avviso di convocazione, inviato anche a mezzo posta elettronica certificata. Il verbale è valido con la sola firma del segretario o dell'amministratore che successivamente dovrà inviarlo a tutti i condomini con le medesime formalità previste per la convocazione. Il rispetto della *privacy* è dato per acquisito stante la vigenza della normativa che lo impone».

Art. 65.

65.3 (testo 3)
BAGNAI, BERGESIO, MONTANI, BORGHESI, SAVIANE, SIRI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, le parole*: «31 gennaio 2021» *sono sostituite dalle seguenti:* «30 settembre 2021»;

b) *al comma 2, le parole*: «31 dicembre 2020» *sono sostituite dalle seguenti:* «31 agosto 2021»;

c) *al comma 4, le parole*: «31 gennaio 2021» *sono sostituite dalle seguenti:* «30 settembre 2021»;

d) *al comma 6 aggiungere in fine il seguente periodo*: «Qualora le risorse del fondo di cui al primo periodo non fossero sufficienti, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n.160, come rifinanziato dall'articolo 73, comma 2, del presente decreto-legge.».

Art. 77.

77.0.18 (testo 2)
CALANDRINI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 77-*bis*.

(Ulteriori misure urgenti per il settore turistico)

1. All'articolo 1, comma 21, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo le parole: "funzionali allo specifico processo produttivo", sono inseritele seguenti: ", compresi i manufatti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e.5), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 installati nelle strutture ricettive all'aperto previamente autorizzate".

2. All'allegato B del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, dopo il capoverso B.26. è inserito il seguente:

"B.26-*bis*. Interventi di sostituzione, non ricompresi alla voce A.27. dell'allegato A, ovvero di nuova installazione di allestimenti mobili di pernottamento quali tende attrezzate e unità abitative mobili con meccanismi di rotazione in funzione, e loro pertinenze e accessori, che siano collocati, in via continuativa, all'interno di strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e paesaggistico, ove i predetti allestimenti non posseggano alcun collegamento di natura permanente al terreno, presentino le caratteristiche dimensionali e tecnico-costruttive previste dalle normative regionali di settore ove esistenti e siano destinati a essere rimossi alla chiusura definitiva della struttura"».

Art. 78.

78.21 (testo 2)
BORGONZONI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera* c)*, sostituire le parole:* «da parte di imprese esercenti attività di» *con le seguenti:* «da parte di imprese esercenti l'attività di gestori dei quartieri fieristici e degli spazi dedicati a congressi e convegni»;

b) *dopo la lettera* c)*, aggiungere la seguente:*

«c-*bis*.) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti l'attività di gestori dei quartieri fieristici e degli spazi dedicati a congressi e convegni.

Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 20 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

Art. 95.

95.7 (testo 4)
COMINCINI, CONZATTI

All'articolo, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *Al comma 2 primo periodo, dopo le parole:* «regime idraulico lagunare» *aggiungere le seguenti:* «e alla sostenibilità ambientale, sociale ed economica della laguna, ivi inclusa la navigazione marittimo-portuale, nonché»;

b) *Al comma 2 lettera* a)*, dopo le parole:* «il programma unico integrato e il programma di» *aggiungere le seguenti:* «completamento, regolazione»*; dopo le parole:* «di seguito MOSE» *aggiungere le seguenti:* «e delle sue opere complementari, quali le strutture necessarie a garantire l'accesso permanente al porto di Venezia anche con il sistema di paratie mobili in funzione, di cui alle delibere 3 aprile 2003 e 21 luglio 2011 del Comitato di cui all'art. 4 della legge 29 novembre 1984 n. 798».

c) *la lettera* p) *è sostituita dalla seguente:*

«*p)* esercita le funzioni di regolazione della navigazione della laguna di Venezia e assicura l'esecuzione di tutte le opere necessarie al mantenimento dei canali di navigazione, ivi compresi i canali marittimi e le zone portuali di concerto con l'Autorità marittima e l'Autorità di sistema portuale;»;

d) *alla lettera* r)*, dopo le parole «nonché le relative attività di laboratorio di analisi chimiche», aggiungere:* «, curando altresì l'applicazione delle normative in materia di movimentazione e gestione dei sedimenti e fanghi di dragaggio, se del caso approvando specifiche linee guida e protocolli;».

e) *Al comma 2, dopo la lettera* t) *aggiungere la seguente lettera:* «*u)* assicura la piena agibilità e l'operatività dei porti di Venezia e Chioggia resi ad accesso regolato dal funzionamento delle paratie mobile del

MOSE. A tal fine con regolamento di cui all'art.17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 adottato d'intesa col Presidente della Regione del Veneto, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, vengono stabilite le modalità di gestione dei porti regolati, anche in deroga ad altre disposizioni normative vigenti, nel rispetto dei seguenti principi:

1) la gestione dei porti regolati avverrà ad opera dell'Autorità attraverso meccanismi che assicurino la partecipazione della Regione Veneto, della Città Metropolitana di Venezia, degli altri Enti locali interessati e della Camera di Commercio;

2) la predetta partecipazione dovrà avvenire con competenze di Amministrazione attiva;

3) le competenze dell'Autorità Marittima e dell'Autorità di Sistema portuale del Mar Adriatico Settentrionale saranno ridefinite in modo da assicurare la partecipazione effettiva degli Enti Locali alla gestione dei porti regolati;

4) le regole per la chiusura e l'apertura delle paratie mobili saranno sottoposte alla consultazione con le categorie economiche e sociali interessate prima della loro approvazione.

f) *Al comma 26, apportare le seguenti le seguenti modificazioni:*

al primo periodo, premettere le seguenti parole: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 21-*quinquies* della legge 7 agosto 1990, n. 241,»;

dopo le parole: «di un indennizzo» *sono aggiunte le seguenti:* «, non comprensivo degli eventuali costi di ripristino delle aree,».

Art. 103.

103.4 (testo 2)

TARICCO, MOLLAME

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis*. A decorrere dal 10 gennaio 2021, le disposizioni di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modifiche e integrazioni, non si applicano ai prodotti sottoposti ad accisa di cui ai codici NC 2204 21 84, 2204 21 87, 2205, 2206, 2207 e 2208 della nomenclatura delle merci di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 2018/1602 della Commissione, dell'11 ottobre 2018, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune.».

Conseguentemente, all'articolo 114, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2020 e di 50 milioni di euro» *con le seguenti:* «243 milioni di euro per l'anno 2020 e di 43 milioni di euro».

Art. 110.

110.1 (testo 3)
CONZATTI, COMINCINI

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-*bis*. Le imprese che hanno l'esercizio non coincidente con l'anno solare possono eseguire la rivalutazione nel bilancio o rendiconto che deve essere approvato successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

6-*ter*. Per i soggetti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio e che, sulla base di quanto previsto dall'art. 1, commi 696-700 della Legge 160/2019, ai fini del riconoscimento dei maggiori valori attribuiti ai beni in sede di rivalutazione, hanno proceduto entro il termine dei versamenti del saldo delle imposte sui redditi del periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019, al versamento dell'imposta sostitutiva nella misura del 12 percento per i beni ammortizzabili e dell'11 percento per i beni non ammortizzabili, è riconosciuto un credito di imposta da utilizzarsi in compensazione pari alla differenza tra quanto effettivamente versato e quanto applicabile secondo quanto previsto dal presente articolo. Agli oneri di cui al presente comma, valutato in 35,1 milioni per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 114.».

FINANZE E TESORO (6ª)

Giovedì 1º ottobre 2020

Plenaria

205ª Seduta

Presidenza del Presidente
D'ALFONSO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Cecilia Guerra.

La seduta inizia alle ore 10,05.

IN SEDE CONSULTIVA

Proposta di «Linee guida per la definizione del Piano nazionale di ripresa e resilienza» (n. 572)
(Parere alle Commissioni 5ª e 14ª riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 29 settembre.

Il PRESIDENTE in premessa apprezza la presenza di senatori di differenti Gruppi e ricorda che l'assenza di alcuni colleghi del Movimento 5 Stelle è legata al rispetto di un ovvio principio di cautela e di precauzione. Dà conto dei motivi che lo hanno indotto a confermare la convocazione della seduta odierna, nonostante la situazione sanitaria contingente interna al Senato. Ritiene infatti importante che la Commissione e il Senato tutto proseguano con la loro attività, ovviamente garantendo le condizioni di sicurezza previste dallo specifico protocollo, anche per dare un segnale positivo al Paese.

Prende atto la Commissione.

Il presidente D'ALFONSO *(PD)* svolge poi un intervento di merito, per ricordare le fasi che caratterizzano programmi di spesa con ampie dotazioni di risorse, che iniziano con la definizione dei progetti e un pos-

sibile ruolo di indirizzo del Parlamento; proseguono poi con la scelta dei soggetti attuatori e l'intervento anche degli enti locali; terminano con la loro effettiva realizzazione. Solleva tuttavia l'ipotesi che alcune di tali misure possano non essere realizzate nei tempi previsti – come sembrerebbe confermato da esperienze del passato – e sollecita quindi, sia la previsione di una nuova programmazione delle risorse non spese, sia un effettivo ruolo del Parlamento.

Inoltre, evidenzia la necessità che, per ogni progetto, senza tuttavia prevedere ulteriori figure di commissario straordinario, vengano stabiliti tempi certi per la loro realizzazione e previste indennità di risultato, da stabilire nella loro entità, per i soggetti che vi prendono parte e rendono possibile il rispetto del cronoprogramma. È infatti indispensabile rendere certa l'attività amministrativa in quanto ritiene che le risorse e le idee da sole non siano sufficienti.

In discussione generale prende la parola la senatrice BOTTICI *(M5S)*, che sottolinea come, pur non essendo prevista nel documento una specifica missione fiscale, la Commissione sarà comunque coinvolta e potrà offrire un importante contributo in occasione di molteplici misure che verranno adottate sia in materia di *Welfare* che in materia di sostegno alle imprese e, più in generale, all'economia. Si presenterà quindi l'occasione per manifestare l'opportunità di rivedere le politiche per le famiglie così come l'entità e la qualità degli sgravi fiscali al lavoro. La maggiore capacità di spesa tuttavia, garantita temporaneamente dai fondi europei, non potrà essere alimentata anche dai versamenti dei contribuenti all'Erario, che solo molto lentamente potranno tornare ai livelli di prima della pandemia. Inoltre, nel 2022 scadranno anche i 24 mesi concessi per il preammortamento dei prestiti alle imprese garantiti dallo Stato. A fronte della situazione sociale ed economica brevemente tratteggiata e delle permanenti necessità di sostegno alla spesa, suggerisce al relatore di inserire nella proposta di parere una osservazione che sottolinei l'imprescindibilità della sospensione del Patto di stabilità e crescita per almeno un decennio.

Infine, considera comunque necessario che in alcuni ambiti le misure adottate assumano un respiro europeo, se non mondiale, anche per evitare tensioni tra singoli Paesi, per esempio, per politiche di prezzi *(dumping)* o fiscali adottate da alcuni che potrebbero avere riflessi negativi sui mercati interni di altri. Stesse considerazioni sulla opportunità che vengano adottate decisioni condivise a livello globale esprime con riferimento alla *web tax*, nonché sulla maggiore incisività della tassazione ambientale.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 10,30.

Licenziato per la stampa dal Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 22

€ 2,00